




Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio-Aprile 2014 n. 1



SOMMARIO

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014

II

*Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria*

IV

Sci... volando sugli sci!

V

*Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014
Commissioni Tributarie*

VI


Processo civile telematico

VII

*Giuliana Fella e Francesco Gaeta
Esposizione al Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi*

VIII

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014



A nome dell'Avvocatura del Distretto porgo i saluti al signor Presidente della Corte di Appello, al signor Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio Nazionale Forese, alle Autorità presenti ed a tutti gli intervenuti.

Un particolare saluto a Maitre Davide Ferrarini, rappresentante del Batonnier dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglia che hanno voluto presenziare a questo evento.

Questo mio intervento, a dimostrare dell'unità d'intenti dell'Avvocatura tutta, è stato condiviso anche dall'OUA, pertanto, rinuncia ad intervenire.

In questo momento, alle ceremonie che si stanno svolgendo presso le diverse Sedi dei Distretti di Corte d'Appello, l'Avvocatura sta manifestando, in diversi modi, la propria protesta ed il proprio dissenso al comportamento tenuto da questo Governo, ed in particolare dal Ministro della Giustizia, nei confronti dell'Avvocatura con la quale non solo rifiuta il confronto, ma addirittura il dialogo.

Gli Avvocati debbono essere, al contrario, un indispensabile ed irrinunciabile preventivo interlocutore necessario, unitamente agli altri operatori del diritto, rispetto agli provvedimenti normativi che vanno ad essere emanati per tentare di risolvere l'ormai annoso "problema giustizia".

Ed è con questo spirito che l'Avvocatura ligure, e genovese in particolare, si presenta a questa inaugurazione dell'Anno Giudiziario, non mettendo in atto forme eclatanti di protesta, per il rispetto di questa Cerimonia Istituzionale, ma, soprattutto, per il rispetto all'alto valore della nostra professione (ricordiamo, costituzionalmente garantita) e per il profondo significato che ha per noi questa Toga che indossiamo con orgoglio.

L'avvocatura, per esempio, è preoccupata per l'ingiustificabile lentezza con la quale sta trovando applicazione la nostra Legge Professionale, ormai approvata da più di un anno, in quanto siamo ancora in attesa che il Ministro emani i Regolamenti attuativi di sua competenza relativamente ad importanti argomenti quali, a puro titolo di esempio, le specializzazioni (Art. 9), l'assicurazione professionale ed infortuni (Art. 12), i parametri parcellari (Art. 13), la tenuta Albi (Art. 14).

Come se ciò non bastasse, come a tutti noto, il Governo ha, tuttavia, provveduto a dar corso alla riforma sulla Geografia Giudiziaria con criteri non condivisi e non condivisibili che tante problematiche ha sollevato anche in Liguria con la soppressione dei Tribunali di Sanremo e Chiavari e della Sede Distaccata di Albenga.

Ma vi è di più!

La preoccupazione, infatti, sale quando si valuta la siderale distanza del Ministero dalla reale vita giudiziaria che, con immensa miopia sulle problematiche connesse, ha emanato, a pochi giorni dall'attuazione della normativa in tema di geografia giudiziaria, due provvedimenti assurdi quale la proroga della sopravvivenza di 8 Tribunali solo per smaltire l'ar-

retrato civile e quello riguardante la sopravvivenza dei Fori dei Tribunali soppressi fino al 31/12/2014.

Le negative conseguenze di tali provvedimenti erano e sono così evidenti che:

- alcuni Presidenti di Tribunali Distrettuali, visto il già compiuto trasferimento dei Magistrati, dei Dipendenti e dei fascicoli ai Tribunali accorpanti, hanno disatteso, potendolo fare, il provvedimento ministeriale;
- i Consigli dell'Ordine si sono trovati in gravi difficoltà, in alcuni casi senza neanche una Sede perché i Tribunali erano stati materialmente chiusi, in quanto, da un lato permanevano a loro carico oneri non secondari quali la formazione, la creazione dello sportello del cittadino ed altro e, dall'altro, per esempio, i loro iscritti alle liste dei difensori d'ufficio non potevano più ricevere incarichi in quanto non esisteva più il Tribunale...quindi oltre il danno la beffa.

Devo dare atto che i Parlamentari, trasversalmente parlando, hanno condiviso le nostre lamentele e si sono impegnati, per quanto di loro competenza, a fare quanto necessario, ma, il Governo, dimentico della sovranità parlamentare, non fa quello che dovrebbe compiere e produce provvedimenti come quelli citati, molto spesso inopportuni, se non errati od incostituzionali, ma, soprattutto senza il necessario e doveroso preventivo confronto con gli operatori del diritto. Sappiamo tutti come funziona un Ministero; il Ministro è il volto e l'impostazione "politica", ma la vera attività di produzione viene "ideata" e posta in essere dall'apparato ministeriale e dalla dirigenza dello stesso che, formata quasi esclusivamente da Magistrati lontani ormai da tempo dal "campo", è rimasta sempre la stessa con ben tre Ministri: Alfano, Severino e Cancellieri con il risultato che nulla di positivo è emerso.

E' sufficiente pensare alle ultime iniziative in tema di giustizia civile, laddove si è arrivati ad introdurre la sussistenza, in alcuni casi, della responsabilità solidale dell'avvocato con l'assistito in palese violazione di uno dei principi fondamentali della professione forese: l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato che non può e non deve (mai e poi mai) essere identificato con il cliente.

A fronte di tale preoccupazione, fortunatamente, l'Avvocatura deve e può contare sulla costruttiva collaborazione con la Magistratura "operativa".

Invero, l'ottimismo è generato dalla citata fattiva e concreta collaborazione con i vertici della Magistratura ligure e genovese che, unitamente all'Avvocatura, ha tentato e sta tentando di pragmaticamente ovviare alle inefficienze determinatesi per garantire il diritto dei cittadini alla Giustizia. Giustizia che non significa mera "giurisdizione", ma libera esplicazione del diritto di difesa e garanzia che questa difesa si svolga con effettività e puntualità, che abbia regole aggiornate e rispetto della dignità umana ed abbia il suo fulcro nell'opera di un difensore, l'Avvocato che sia posto in grado dallo Stato di avere strumenti e mezzi adeguati per garantire quel giusto processo a cui tutti miriamo.

Un diritto alla giurisdizione che sia anche accesso garantito alla Giustizia e, per tale ragione deve:

- assicurare a tutti l'accesso incondizionato alla giustizia e tutelare le minoranze ed i soggetti più deboli con una difesa adeguata e con costi sopportabili;
- tutelare chiunque nei confronti di qualsiasi potere che non può e non deve invaderne e sopprimerne le libertà fondamentali;
- trovare uno Stato che dia il giusto rilievo al settore giustizia ed ai valori che ne derivano dotandolo dei mezzi finanziari necessari; sarebbe sufficiente lasciare al settore Giustizia tutti o buona parte dei proventi presenti nel Fondo Unitario Giustizia e non, come accade, destinarli, nella quasi totalità, ad altri scopi, magari anche riducendo, come previsto nella Legge di Stabilità del 30% degli onorari per il Patrocinio ai non abbienti.

Rispetto a queste irrinunciabili esigenze e nel particolare e delicato momento che il nostro Paese sta attraversando, sul fronte penale, troviamo una popolazione carceraria che vive in una situazione degradante e degradata a dispetto della dignità umana che, al contrario, lo stesso Stato dovrebbe garantire.

Il Governo, pressato dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo a fronte di quotidiane promesse di miglioramenti e riforme strutturali, emana provvedimenti che, a dispetto delle promesse, per noi che siamo in "trincea" non possiamo che valutare come semplici palliativi che alcun serio e concreto miglioramento porteranno.

Sul fronte civile, la reintroduzione della Conciliazione obbligatoria, così come oggi strutturata, ha di fatto introdotto un "balzello economico" che ogni cittadino deve pagare per poter accedere alla Giustizia Civile, ben sapendo che alcun risultato di riduzione della litigiosità si potrà ottenere con l'unico vantaggio (economico) per quei centri privati creati ad arte per tale scopo.

Mi sia consentito anche un accenno allo spettacolo al quale assistiamo quotidianamente nei mass media con ingiustificati ed ingiustificabili "processi mediatici" come è capitato ultimamente con la vicenda che ha immettatamente colpito il Direttore del Caccia di Marassi ed uno stimatissimo Magistrato del Tribunale di Sorveglianza ai quali l'Avvocatura ha espresso ed esprime solidarietà e vicinanza.

Cerchiamo, per il futuro e con il nostro ruolo, di intervenire per limitare le interviste a Giudici ed Avvocati che assumono il ruolo di grandi protagonisti della Società con deformazione della propria funzione; al riserbo ed al silenzio si contrappone la pubblicità ed il dibattito pubblico su processi in corso con interlocutori (giudici ed avvocati) che parlano dei loro processi non ancora iniziati o non ancora istruiti e, quasi sempre, non ancora esauriti.

Richiamo, infine, l'attenzione sul lavoro che l'Avvocatura e la Magistratura stanno cercando di portare avanti per ritornare al rispetto delle forme, dei modi e, financo, dell'abbigliamento e, quindi, in sostanza del decoro nello svolgimento della professione; non è retorica, ma molto spesso la forma è anche sostanza.

Orbene, in questo quadro, Giudici ed Avvocati genovesi e ligure cercano, come accennavo, di fare quanto nelle loro possibilità per ovviare alle defezioni del sistema che la miopia legislativa non riesce ad eliminare.

Ed è così che, grazie alla proficua collaborazione del Procuratore Generale, Dr. Vito Monetti, e del Procuratore Capo, Dr. Michele di Lecce, siamo riusciti a superare, con reci-

proca soddisfazione la problematica connessa alla turnazione per i difensori di ufficio dei Fori presso i Tribunali soppressi; ricordo anche gli sforzi comuni, nonostante la cronica mancanza di mezzi finanziari, per favorire ed incrementare lo sviluppo del processo civile telematico e la digitalizzazione nel penale.

L'Avvocatura, proprio nel rispetto (e tenendo fede) alla sua alta funzione di tutela dei cittadini, ha istituito e sta istituendo in tutta Italia, sospinta anche dal suo massimo Organo il C.N.F., qui rappresentato dal suo Presidente, Prof Avv. Guido Alpa, forme alternative di Giustizia quali le Camere Arbitrali, a Genova già costituita, con lo scopo da un lato, di dare, a costi contenuti, una qualificata, pronta e rapida risposta alla richiesta di Giustizia che perviene dai cittadini tutti, e dall'altro, quello, se richiesta, di porsi al servizio della Magistratura per tentare di risolvere il problema del grave arretrato oggi pendente in sede civile.

E cercheremo di proseguire su questa strada portando avanti anche un'altra nostra proposta quella della negoziazione assistita dall'Avvocato arricchita dal valore aggiunto rappresentato magari dall'attribuzione all'accordo del valore della sentenza attraverso l'omologazione giudiziale, magari estendendola alla materia della famiglia, della separazione e del divorzio.

Il momento è molto difficile per il Paese, per la nostra regione, per la nostra città; credo che l'Italia non abbia mai vissuto un momento di così particolare sofferenza per tutti e per tutte le categorie di cittadini ed il nostro compito, per il fondamentale settore che ci compete, è quello di trasmettere ai cittadini la sicurezza che la Giustizia c'è e funziona.

Per fare ciò è necessario che tutti noi, Avvocati, Magistrati, Cancellieri, Amministrativi, Forze dell'Ordine, insomma, tutti gli operatori del diritto, nessuno escluso, continuiamo, non iniziamo, ma continuiamo, magari con maggior impegno, a collaborare come fino ad oggi abbiamo fatto, superando e facendo superare ai nostri Colleghi, inconsistenti barriere culturali e di ruolo, per dare ai cittadini, unici veri titolari del diritto alla giustizia, la dimostrazione, come sempre accaduto fino ad oggi, che Genova e la Liguria sono un territorio nel quale la Giustizia fattivamente esiste ed opera.

Avv. Alessandro Vaccaro, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 1 Gennaio - Aprile 2014

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca


Elisabetta Rubba, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi, Matteo Cariglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino

In copertina:

"Blue Poles" - Francesco Gaeta - 160 x 40 - 2014, particolare

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria



Desidero innanzitutto esprimere, a nome di tutti i Colleghi, l'apprezzamento dell'Avvocatura per il lavoro svolto dai Magistrati di entrambe le Sezioni del Tribunale Amministrativo, il cui compito, mi permetto di sottolineare, ritengo sia agevolato dalla serietà professionale, dalla competenza e dallo spirito collaborativo che contraddistinguono gli Avvocati del Foro genovese e che da sempre caratterizzano i rapporti di reciproca stima e correttezza, e

anche di cordialità, con la Magistratura.

Rivolgo, altresì, un sentito ringraziamento ai funzionari e al personale di segreteria del Tribunale Amministrativo per l'impegno, la disponibilità e la cortesia sempre manifestate nei confronti degli Avvocati.

In altre ceremonie di inaugurazione dell'anno giudiziario che si sono tenute in questo periodo, anche qui a Genova per il Distretto della Corte d'Appello, rappresentanti sia dell'Avvocatura, che della Magistratura non hanno potuto fare a meno di ricordare che la perdurante e difficile situazione economico-sociale e politica del Paese ha prodotto i suoi effetti negativi anche sull'attività giudiziaria e, di conseguenza, sulla professione forense.

E questa situazione ha inevitabilmente coinvolto anche la Giustizia Amministrativa.

Basti pensare alla situazione assai critica in cui versano due settori molto importanti dell'attività amministrativa, quali l'urbanistica ed edilizia, da un lato, e i contratti pubblici, dall'altro. Come sappiamo, il mercato immobiliare è in fase di pressoché totale stallo, mentre le Pubbliche Amministrazioni, e gli Enti locali in particolare, dispongono di sempre più scarse risorse economiche. Il che ha comportato e comporta un rallentamento delle attività istituzionali e, di conseguenza, una riduzione delle occasioni di contenzioso, non disgiunta da una maggiore difficoltà degli operatori interessati ad affrontare le spese dei giudizi.

È ben vero che, i dati forniti sia a livello nazionale che con specifico riferimento al TAR Liguria evidenziano un moderato incremento del numero di cause amministrative instaurate nel corso del 2013 rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, non so quanto possa ritenersi significativo il mero dato statistico legato al numero di nuovi ricorsi, essendo invece necessaria una analisi correlata alla tipologia delle cause instaurate e al contenuto delle stesse: è noto, ad esempio, che buona parte dei ricorsi iscritti a ruolo riguarda giudizi di ottemperanza e in particolare quelli per il pagamento degli indennizzi liquidati dalla Corte d'Appello ai sensi della legge Pinto per l'eccessiva lunghezza dei processi.

Certamente, questa situazione è aggravata dagli improvvisi interventi governativi e legislativi, già adottati o in corso di elaborazione, in materia di amministrazione della giustizia, che hanno provocato dure reazioni e aspre critiche da parte degli esponenti dell'Avvocatura.

Proprio ieri (20/2) si è tenuta a Roma una manifestazione di

protesta cui hanno aderito moltissimi Avvocati provenienti da tutta Italia, a conclusione dei tre giorni di astensione dalle udienze proclamati dagli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura.

A prescindere dalla personale condivisione, o meno, di certe iniziative di protesta, non v'è dubbio che le stesse costituiscono espressione del profondo disagio di un'intera categoria professionale che si trova sempre più estromessa dal necessario confronto con gli organismi istituzionali (Governo e Ministero della Giustizia) e vede sempre più inascoltate le istanze da essa pugnate, volte a indirizzare le pur indispensabili riforme del settore verso soluzioni che, da un lato, devono essere frutto della collaborazione tra tutti gli operatori del diritto e, dall'altro lato, siano idonee a garantire la dignità e la qualità dell'esercizio della professione forense.

In questo contesto voglio ricordare la posizione fortemente critica espressa dal Consiglio Nazionale Forense sullo schema di disegno di legge (approvato dal Consiglio dei Ministri a metà dicembre) che delega il Governo a emanare disposizioni riguardanti il processo civile, il quale contiene previsioni che, come sottolineato dal CNF, esprimono un pregiudizio infondato e sgradevole nei confronti degli Avvocati, come ad esempio *"quella della solidarietà del difensore con l'assistito per i casi di condanna ex art 96 c.p.c. (lite temeraria), così ignorando, tra l'altro, un principio elementare di diritto e di etica che vuole distinto il ruolo del difensore da quello dell'assistito"*. Norma, questa, che ove venisse approvata, potrebbe ritenersi applicabile anche al giudizio amministrativo, in virtù del richiamo all'art. 96 c.p.c. contenuto nell'art. 26 del c.p.a..

Si aggiunga ancora la lentezza con la quale sta trovando attuazione la nostra legge professionale, risalente al dicembre 2012, n. 247, a causa del ritardo, da parte del Ministero, nell'emanare i regolamenti attuativi, che riguardano argomenti assai rilevanti quali l'assicurazione professionale, il tirocinio, le specializzazioni, i nuovi parametri tariffari, e via discorrendo. Mentre il termine fissato dall'art. 5 della stessa legge per l'emanazione del decreto legislativo disciplinante le società tra Avvocati è ormai scaduto, avendo il Governo deciso di non esercitare la delega.

Non basta. Recentemente è stata nuovamente ipotizzata la soppressione, o almeno la limitazione, dell'istituto della tutela cautelare nei giudizi amministrativi relativi a determinate materie, essendo lo strumento della sospensiva visto, con occhio distorto, come un impedimento improprio alle iniziative delle Pubbliche Amministrazioni, specialmente nel settore dei contratti pubblici.

Siffatte iniziative, tuttavia, sono state stigmatizzate, prima ancora che dagli Avvocati, dal Presidente del Consiglio di Stato, dott. Giovannini, nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tenutasi a Roma il 31 gennaio scorso, nella cui relazione ha ricordato che questa strada è stata già percorsa in passato da una serie di norme, tutte puntualmente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice delle leggi, la disponibilità delle misure cautelari è strumentale alla effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione. E analogo indirizzo interpretativo è stato enunciato, negli ultimi anni, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, relativamente alle materie di rilevanza comunitaria.

in questo quadro già di per sé poco rasserenante, ancora una volta sul tema del contributo impositivo che, come più volte rimarcato anche da esponenti della Magistratura, nel processo amministrativo, soprattutto in determinate materie, costituisce un balzello iniquo e arbitrario che produce effetti distorsivi sull'esercizio stesso di diritti di difesa.

in caso, dunque, se il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, con una recentissima e ampiamente argumentata ordinanza che molti di voi avranno già letto (U2014, n. 23), ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, lamentando che la normativa italiana che stabilisce elevati importi di contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici si pone in contrasto con i principi fissati dalle Direttive del Consiglio Europeo in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (21/12/1989, n. 89/665/UE) nonché con i principi comunitari di divieto di discriminazione, di effettività della tutela giurisdizionale e, non ultimo, di proporzionalità, il quale *“esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato”* e che, quindi, gli inconvenienti causati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere.

L'occasione del rinvio alla Corte di Giustizia è stata offerta dal fatto che il ricorrente, con motivi aggiunti, aveva impugnato il provvedimento del Segretario Generale del T.R.G.A. che aveva chiesto l'integrazione del contributo unificato già versato.

Il Tribunale, dopo aver rimarcato che l'entità del contributo può talvolta risultare superiore allo stesso utile d'impresa da calcolare in relazione all'importo dell'appalto, così determinando *"comprensibili esitazioni o, addirittura, rinunce da parte dell'interessato alla scelta di proporre il ricorso giurisdizionale"* ovvero *"atteggiamenti di autorinuncia, da parte del difensore, a tutti gli strumenti processuali che potrebbero essere fatti valere in giudizio"*, sottolinea che *"l'eccessiva somma da versare, non*

solo all'atto del deposito del ricorso principale, ma anche per il deposito di ogni atto di motivi aggiuntivi o ricorso incidentale, nonché nella successiva fase di appello, incide in modo decisivo e intollerabile;

- a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo;
 - b) sulle strategie processuali dei difensori;
 - c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull'osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva".

Si tratta, dunque, di una disciplina irrazionale e iniqua, che oltretutto delinea una inaccettabile discriminazione "tra coloro che si rivolgono al giudice amministrativo rispetto a coloro che invocano la tutela del giudice civile o tributario", i quali sono invece soggetti ad una tassazione "di gran lunga meno onerosa", determinando, altresì, "effetti irrazionalmente distorsivi sulla concorrenza".

Vi sarebbero altri profili da esaminare ma mi dilungherei troppo. In conclusione, voglio fare mie le parole di chi ha giustamente osservato che la giustizia non è un bene di lusso e non deve richiedere il super bollo. I problemi non si risolvono sanzionando gli Avvocati o limitando l'esercizio del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito. Occorre invece, assicurare l'accesso di tutti i cittadini alla giustizia, a costi accettabili e con tempi di risposta ragionevoli.

La "qualità" del servizio giustizia richiede l'impegno e la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti. Impegno e collaborazione che gli Avvocati genovesi e liguri hanno sempre manifestato e che, sono certo, continueranno ad assicurare, pur nelle difficoltà che attualmente pesano sull'esercizio della professione forense ma che, con lo sforzo di tutti, sono convinto riusciremo a superare.

Ed è con questo auspicio che ringrazio per l'attenzione prestatami e auguro a tutti i Magistrati, ai Colleghi e al personale un buon lavoro.

Riccardo Maoli
Avvocato, Consigliere C.O.A .Genova

Sci...volando sugli sci!

L'Ordine degli Avvocati di Genova ha patrocinato per il secondo anno consecutivo un fine settimana sulla neve per tutti i Colleghi, che è stato ampiamente pubblicizzato sull'home page dell'Ordine, iniziativa di Colleganza che ha avuto il suo esordio lo scorso inverno sulle nevi di Prato Nevoso e che, visto il precedente successo ottenuto, è stata riproposta lo scorso 22-23 marzo.

I colleghi hanno potuto sciare nel comprensorio del Mondolè con amici e familiari usufruendo di uno skipass "scontato" e sabato si è svolta la gara in notturna, possibile grazie all'impianto di illuminazione delle piste di Prato Nevoso, a cui hanno partecipato Avvocati, Praticanti ed ospiti.

La vetta del podio per le categorie Over e Under 30 maschile e femminile è stata conquistata rispettivamente : dall'Avv. Riccardo Ferrari, dall'Avv. Federica Adorni, dal Dott. Alessandro De Luca e dalla Dott. Martina Iguera.

La giornata si è conclusa con cena tipica piemontese presso il ristorante "Le Stalle" nel corso della quale si è svolta la premiazione e sono stati anche estratti a sorte diversi gadget a favore di tutti i partecipanti al week end.


L'organizzazione di questo evento è stata possibile grazie all'amore per la montagna di alcuni Colleghi ma anche grazie alla sponsorizzazione sia da parte di imprese Genovesi - Libreria Giuridica, Profumeria Sbraccia , Ristorante IT, Centro Estetico Arkè, - che locali quali il Galassia n° 5 (fornitore di attrezzature sportive), la Cappio Trasporti e del produttore di vini e spumanti Capetta.



Ilaria Giacomazzi

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014

Commissioni Tributarie



Ancora una volta l'Ordine degli Avvocati di Genova mi ha onorato nell'invitarmi a rappresentarlo in questa importante Cerimonia di Apertura dell'Anno giudiziario delle Commissioni Tributarie nella quale viene ribadita e assume visibilità la autonomia delle Commissioni Tributarie, quale "quarto pilastro" della Giurisdizione. Invero questa è un'occasione che mi consente una breve riflessione (che vorrei condividere con Voi) sui temi di

fondo della Giurisdizione Tributaria quali si sono recentemente manifestati, forieri di futuri dibattiti ed approfondimenti. In questo ambito, vorrei prendere le mosse dalla problematica riconnessa al recente "arresto" della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 29 luglio 2013, n. 18184) afferente i c.d. "accertamenti anticipati" (di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente) cioè gli accertamenti notificati prima del trascorrere dei 60 giorni dal rilascio di copia del "p.v. di chiusura delle operazioni di verifica fiscale". In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte, sulla scorta anche della ordinanza della Corte Cost., hanno dichiarato la nullità "dell'accertamento anticipato", ritenendo che l'art. 12 comma 7 tuteli il "princípio del contraddittorio" di diretta derivazione dei principi, anch'essi rilevanti costituzionalmente, di buona fede e di collaborazione fra contribuente e Istituzione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale vizio invalidante sussiste non già in conseguenza della mancata enunziazione nell'atto dei motivi di urgenza (profilo invece sul quale aveva insistito particolarmente Corte Cost. nell'ordinanza 24 luglio 2009, n. 244) bensì quale conseguenza della assenza effettiva del requisito di "urgenza" la cui dimostrazione è a carico dell'Amministrazione che al riguardo lo deve addurre.

Merito della Suprema Corte - grazie anche agli spazi interpretativi lasciati dalla ricordata ordinanza del Giudice delle leggi di mera inammissibilità delle questioni sollevate - è di non essersi limitata ad una semplice esegesi della norma ma di aver chiarito - quasi attraverso un intervento di colegislazione alla quale la Suprema Corte è oramai consueta - che la notifica "dell'accertamento anticipato" è causa di nullità dello stesso, laddove l'art. 12 comma 7 si limita a prevederne la generica "invalidità". La prova dei fatti evidenzierà la incidenza in concreto di tale sentenza che d'altronde già è contrastata dalla successiva ordinanza 9 - 18 ottobre 2013, n. 23690 della Suprema Corte che, nonostante la quasi coeva pronunzia delle Sezioni Unite, continua a ritenere che "la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non ne determina in assoluto la nullità". Posizione, quest'ultima, smentita dalla successiva sentenza della Sez V (depositata all'inizio dell'anno: 29 gennaio 2014 n. 1869) che, subordina la nullità dell'accertamento "anticipato" alla mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione del-

le concrete ragioni della mancata osservanza del termine di 60 giorni, non essendo sufficiente al riguardo la semplice prossimità della decadenza dal potere di accertamento.

Altra novità del 2013 è quella contenuta nella "legge di stabilità" 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147) che ha rimediato a taluni profili di illegittimità del procedimento di reclamo e mediazione, sui quali noi stessi ci eravamo ampiamente soffermati nei Convegni di Lerici e San Remo, organizzati dalla benemerita Associazione dei Magistrati Tributari.

Accogliendo le critiche anche in quelle sedi formulate, la "legge di stabilità" 2014 riconosce che la proposizione del reclamo è ora condizione di procedibilità del ricorso, e non più di sua ammissibilità, e che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente essendo, quindi, egli a tal punto legittimato a invocare la "normale" tutela cautelare.

Fra l'altro, il reclamo quale "condizione di procedibilità" del ricorso e non di sua "ammissibilità", "sdrammatizza" anche un altro profilo (pur sempre censurabile) della procedura di reclamo: e cioè che la funzione "mediatoria" continua ad essere affidata ad un organo della stessa Agenzia (sostanzialmente una "costola" dell'Ufficio Legale) anziché ad un organo imparziale (quale, ad esempio, il Garante del contribuente, che anzi, si è pensato bene di depotenziare ampiamente: cfr. l. 27 dicembre 2013, n. 1). Comunque non appare condivisibile la scelta di dichiarare applicabile il nuovo regime solo agli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014. Innanzitutto, perché non si sconsiglia l'intervento della Consulta in relazione alle cause già incardinate, rispetto alle quale i dubbi di legittimità costituzionale restano e, anzi, parrebbero implicitamente confermati dalle correzioni del legislatore. Secondariamente, perché si realizza in tal modo una disparità di trattamento tra i contribuenti cui sarà notificato un atto impositivo successivamente al 3 marzo 2014. Anzi nei prossimi giorni la Consulta si riunirà per pronunziarsi in ordine alle questioni di costituzionalità al riguardo proposte. In proposito, si segnalano già i dubbi sollevati in dottrina circa il fatto che, nonostante la sua ostentata generalità, la sospensione ex lege della riscossione potrebbe non applicarsi nei casi di iscrizione a ruolo straordinario o di affidamento in carico straordinario, laddove risultasse un "fondato pericolo per la riscossione" o il "fondato pericolo per il positivo esito della riscossione" e in ordine alla perdurante propensione di "azioni cautelari e conservative" e di "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore". Sotto altro profilo, a mio avviso, notevole rilievo sistematico assume la interpretazione che la Suprema Corte (ordinanza interlocutoria del 14 ottobre 2013, n. 23273, VI Sez. T) ha dato dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2013, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134) (cd. "Decreto crescita") che ha escluso la formulabilità nel ricorso per Cassazione dei motivi di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. ("vizio di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"), allorquando il fatto decisivo non sia stato "oggetto di discussione tra le parti" in quanto (ad esempio) la sentenza di appello sulle questioni di fatto sia stata mera-

mente confermativa di quella resa in primo grado (c.d. "doppia conforme"). Si consideri al riguardo che il medesimo art. 34 cit. comma 3 bis, aggiunto in sede di conversione, prevede chiaramente che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Ubbene, la Suprema Corte (con la ricordata ordinanza di remissione al Primo Presidente affinché a sua volta valuti la possibilità di remissione alle Sezioni Unite) in relazione alla previsione del comma 3 bis cit. osserva che non esiste un "processo tributario di Cassazione": esisterebbe, invece, un mezzo di impugnazione in Cassazione unico per tutti i tipi di processo ("civile" o "tributario" che sia). In altre parole, secondo la Suprema Corte, il "processo tributario" sarebbe solo quello di I° e II° grado. Pertanto, secondo la Suprema Corte, la esclusione prevista dal comma 3 bis cit. sarebbe *tamquam non esset*, non essendo possibile, secondo la Suprema Corte configurare un "processo tributario di Cassazione" "verticistico" rispetto al "normale" processo tributario di merito. Secondo l'ordinanza della Suprema Corte, la Cassazione apparterrebbe cioè ad un "ordo" giurisdizionale diverso da quello tributario. Anzi, al riguardo è significativa la circostanza che la medesima ordinanza interlocutoria ritiene prendere le distanze da una Proposta di legge (la N. 988 del Senato) "elaborata dal CNEL contenente una specifica e dettagliata disciplina del giudizio tributario di legittimità", che configurerebbe un "processo tributario di cassazione". In tale ordinanza si legge che, "se esistesse "processo tributario di cassazione", "sarebbe logico consentire il patrocinio avanti alla Corte a quei medesimi soggetti che possono assumere l'assistenza tecnica dei contribuenti avanti ai giudici di primo e di secondo grado".

E' evidente come la Suprema Corte mal tolleri la (prospettata) possibilità di una disciplina del "giudizio davanti alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione", quale elaborata nella citata proposta di legge presentata dal CNEL (titolo III): prospettazione che invece, se realizzata, ben evidenzierebbe – anche sotto questo ulteriore profilo – la autonomia della Giurisdizione Tributaria formalmente svincolata da quella civile anche per quanto attiene i motivi di ricorso (art. 97. del d. d.l.).

A "pensar male", si potrebbe ritenere (come d'altronde causticamente già fatto presente in Dottrina) che i Supremi giudici in questo modo intendano tutelare quelle situazioni che li vedono presenti quali giudici di I° e II° grado: non appartenendo la Cassazione al medesimo "ordo" giudiziario, non sussisterebbe alcun problema in proposito. In realtà, è evidente

che non è possibile che il medesimo giudice faccia parte del collegio di I° e II° grado ed anche della Suprema Corte. A questo punto è doveroso da parte mia, dare un po' più brevemente conto del rilevante ed "ottimo" Disegno di legge (n. 988 del 8 agosto 2013 cui fa riferimento l'ordinanza della Suprema Corte) intitolato "codice del processo tributario" nel quale oltre alla istituzione del "Tribunale" e "Corte d'Appello Tributaria" si prevede (fra l'altro) (titolo III) la disciplina del "giudizio davanti alla sezione tributaria della Corte di Cassazione", appositamente potenziata, in quanto composta da 35 giudici suddivisi in 5 sottosezioni in ragione della competenza per materia, con possibilità di remissione delle "questioni di massima di particolare importanza" ad una sorta di Sezioni Unite Tributarie (quale supremo vertice della nomofilachia tributaria) composta da 5 Presidenti della sottosezione tributaria ovvero da un membro da essi designato.

È evidente che, ove tale Disegno di legge (cui si accompagnano analoghe iniziative parlamentari – vedi Disegno di Legge 1058 del Senato della Repubblica) si traducesse in atti normativi, la autonomia della Giurisdizione tributaria risulterebbe significativamente rafforzata. Inoltre sarebbero rilevanti le ricadute anche nei due gradi di giudizio di merito in quanto sarebbe espressamente prevista la attribuzione di poteri cautelari sia al giudice di I° grado (Tribunale Tributario) che a quello di II° grado (Corte d'Appello Tributaria), essendo in generale riconosciuto al giudice tributario il potere di annullamento degli atti impugnati, di condanna al rimborso e al pagamento delle spese processuali oltre che al risarcimento del danno nei casi previsti dalle norme processuali (fra l'altro) essendo esplicitamente riconosciuti al giudice tributario anche poteri istruttori di informazione scritta su fatti di causa indirizzati alle parti o a terzi. In ogni caso – contrariamente a ciò che sembra emergere come "preoccupazione" dei giudici della Suprema Corte espressa nella ordinanza interlocutoria 23273/13 citata – la difesa tecnica prevista dal Disegno di Legge 988 per il giudizio nanti la Sezione Tributaria della Suprema Corte sarebbe riservato ai soli avvocati iscritti all'apposito albo (art. 19 comma 6 del decreto di legge).

È evidente che, al di là di queste sommarie informazioni, un'analisi completa di tali iniziative parlamentari, esula dal contenuto di questa mia breve relazione ed indirizzo di saluto. Auspico solo che tali disegni di legge procedano speditamente e che di essi si possa discutere in un congruo consesso.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo
Università di Genova

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il 30 giugno 2014 entrerà in vigore l'obbligo di depositare per via telematica gli atti processuali ed i documenti "da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite": e tanto, nell'esteso ambito dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. Il Ministro ha confermato ai Referenti Informatici dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia – già nel corso del Convegno (Agenda Digitale Giustizia) tenutosi a Carpi lo scorso 12/13 marzo 2014 - che non intende né rinviare il momento di detta entrata in vigore, né restringerne l'operatività ad alcune zone d'Italia: tale concetto è stato, inoltre, dallo stesso Ministro ribadito in ulteriori occasioni pubbliche, e fondato sulla considerazione del fatto che la riforma del Processo Civile Telematico dovrebbe agevolare una forte riduzione dei tempi della Giustizia, e, così, eliminare uno degli ostacoli che, a tutt'oggi, a dire del Ministro, disincentivano gli investitori stranieri rispetto al ns Paese. Al di là di ed oltre queste ultime considerazioni, il mezzo telematico consente di certo una contrazione dei tempi della Giustizia, nonché la valorizzazione del tempo dell'Avvocati, grazie alla limitazione degli accessi alle cancellerie ed a Palazzo di Giustizia. Una riprova in questo senso si è, del resto, recentemente avuta anche dalle notifiche telematiche cui l'Avvocato può procedere in proprio a mezzo pec, se previamente e debitamente autorizzato dal COA di appartenenza. Proseguendo su questa strada, che sottolinea, nell'Avvocato, la qualità di Pubblico Ufficiale, tutti i responsabili informatici dei COA italiani, ed i membri della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale Forense hanno chiesto, a più riprese, al Ministro, di consentire agli Avvocati anche di poter autenticare le copie dei provvedimenti giudiziari emessi in via telematica (in primis, le copie autentiche dei decreti ingiuntivi). Al fine di agevolare tale avvio che, insieme al Tribunale di Genova, nell'ambito del Gruppo Innovazione ad hoc costituito, abbiamo predisposto Protocollo e n. 5 Vademecum (Redazione degli atti processuali; Trasmissione e deposito degli atti telematici; Comunicazioni telematiche di cancelleria; Rilascio copie ed accesso alla cancelleria; Regole specifiche per i decreti ingiuntivi telematici), contenenti regole organizzative per l'adeguamento delle modalità di lavoro agli adempimenti dettati dalla telematizzazione del Processo, regole volte ad indirizzare tutti gli operatori della Giustizia - Avvocati, Magistrati e Cancellieri - verso le potenzialità offerte da tali modalità.

Avv. Cons. Mauro Ferrando

Referente COA Genova per l'Informatica ed il Processo Telematico e Membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale Forense

Giuliana Fella e Francesco Gaeta

Esposizione al Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi



Riprende la parentesi artistica che, con grande piacere, viene ospitata presso il Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi di Via XII Ottobre 3.

La nuova iniziativa, dal titolo "Combinato disposto", nasce dall'incontro di due artisti, diversi per generazione e tecnica pittorica ma che sono riusciti a trovare in perfetta armonia dei punti di contatto nei loro percorsi e nelle loro produzioni da offrire ai visitatori.

Da una parte Giuliana Fella, Avvocato, artista completa, diplomata in figura all'Accademia di Belle Arti di Venezia; un'artista a tutto tondo, capace di passare dalle decorazioni su ceramica alla pittura su tela con l'uso della tecnica dello spatolato ad olio ed infine ad una copiosa produzione di poesie. Nella pittura di Giuliana Fella predomina l'elemento cromatico: i colori accesi che riescono a descrivere le sue emozioni ed a tradurre la Sua personale visione della realtà che la circonda.



Dall'altra parte Francesco Gaeta, giovanissimo "quasi" Collegha - figlio e nipote d'arte anche artisticamente parlando: la nonna materna Lilly è una nota pittrice ed è a tutti noti che il nonno materno è l'Avv. Ernesto Morra uno dei più longevi e sempre attivi Colleghi- inizia il suo percorso artistico nel 2005; anche per lui una scelta cromatica importante: il rosso e solo il rosso, colore che incarna la vita, la passione e l'amore. Gaeta utilizza per le sue opere materiali diversi, ma fra questi predomina lo spago a simboleggiare il concetto della vita e del suo percorso, dall'inizio alla fine, con i suoi nodi e i suoi intrecci.

Quello che colpisce ed emoziona di più, nel viaggio che il visitatore compie, è il colore, acceso, passionale, capace di creare un intenso legame con l'opera; il colore, dunque, come elemento unificante di due artisti di grandissimo valore.

Invitiamo tutti i Colleghi e anche i non Colleghi a visitare la mostra che resterà aperta fino al prossimo 20 aprile.

**Avv. Cons. Carlotta Farina
Avv. Cons. Roberta Barbanera**